

## «ERROR RECIDENS IN CONDICIONEM SINE QUA NON» (Can. 126)

### Studio storico-giuridico

#### 1. Introduzione

L'errore impedisce che l'atto giuridico sia pienamente volontario per quanto riguarda gli elementi erroneamente percepiti, giacché la volontà vuole l'oggetto come questo è conosciuto dall'intelletto. Tuttavia non ogni errore invalida l'atto giuridico. Se così fosse, la vita giuridica sarebbe praticamente impossibile, dato che la conoscenza umana è sempre imperfetta e quasi mai esente da errori.

Risulta pertanto necessario conoscere quando l'errore influisce sul consenso in tale grado da renderlo giuridicamente inoperante. Il legislatore nel libro I *De Normis generalibus* del Codice stabilisce i principi che segnano l'ambito dell'efficacia invalidante dell'errore; principi quindi che trascendono tutto l'Ordinamento canonico: «Actus positus ex ignorantia aut ex errore, qui versetur circa id quod eius substantiam constituit, aut qui recidit in condicionem sine qua non, irritus est; secus valet, nisi aliud iure caveatur» (c. 126).

Il canone prospetta tre ipotesi. La prima tratta dell'errore oggettivamente sostanziale (*error qui versetur circa id quod eius substantiam constituit*). In questa ipotesi, l'atto giuridico è nullo perché l'errore produce un difetto di consenso circa la sostanza stessa dell'atto

oggettivamente considerata, e quindi l'oggetto voluto interiormente dalla volontà è, a causa dell'errore, sostanzialmente diverso da quello indicato nella manifestazione esterna di tale atto.

La seconda ipotesi si riferisce all'errore che versa su un elemento oggettivamente non sostanziale, il quale però per la persona che pone l'atto giuridico ha un valore sostanziale in quanto la persona in nessun modo vuole l'oggetto sostanziale se manca quell'elemento di per sé accidentale. In questa fattispecie, l'atto giuridico è nullo a causa del difetto di consenso su un elemento che, nel caso concreto, appartiene alla sostanza dell'atto per volontà del soggetto agente. Nel codificare questo principio, il legislatore ha adoperato la formula: *error qui recidit in condicionem sine qua non*, esprimendo quindi con la categoria della condizione il valore sostanziale che il soggetto attribuisce a un elemento, di per sé non sostanziale, sul quale versa l'errore. Con questa formula si vuole perciò affermare che l'errore ha per oggetto un elemento accidentale, il quale però costituisce, per volontà di chi pone l'atto, una condizione, in quanto egli fa dipendere l'efficacia del suo atto di volontà dalla presenza di quell'elemento oggettivamente non sostanziale.

La terza ipotesi fa riferimento all'errore che non rientra in nessuna delle due ipotesi precedenti. Si tratta quindi di un errore che oggettivamente non è sostanziale (*non versatur circa id quod actus substantiam constituit*), né versa su un elemento non sostanziale ma soggettivamente voluto dall'agente con una tale intensità da far dipendere l'efficacia dell'atto da quell'elemento (*errore qui recidit in condicionem sine qua non*). Di per sé, questo tipo di errore non invalida l'atto giuridico. Il consenso infatti in questo caso, anche se manca circa l'elemento sul quale versa l'errore, rimane integro circa

la sostanza dell'oggetto, e quindi è sufficiente perché tale oggetto sia voluto nella sua totalità.

In questo saggio — sintesi della nostra tesi di Laurea sull'argomento — intendiamo studiare la seconda fattispecie dell'errore, cioè l'*error recidens in condicionem sine qua non*, con particolare riferimento al consenso matrimoniale.

## 2. La problematica sorta attorno alla figura canonica dell'«error recidens in condicionem»

Questa figura canonica è stata più volte oggetto di critiche da parte di diversi canonisti. Già nel 1959, Pio Fedele lamentava la poca letteratura esistente su questo argomento e la superficialità con la quale esso veniva normalmente trattato<sup>1</sup>. Tutti i commenti si limitano a fare una breve e rapida parafrasi del testo canonico, senza che vengano affrontati i problemi né proposte soluzioni<sup>2</sup>. La stessa constatazione viene ribadita, più di

---

<sup>1</sup> P. FEDELE, «“Error recidens in conditionem” nella dottrina degli atti giuridici in diritto canonico», *Ephemerides iuris canonici* 15 (1959) 37.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda il codice piano-benedettino, cf. ad esempio, F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, II, Romae 1923, 41; L. BENDER, *Normae generales de personis*, Roma-Parigi-New York-Tournai 1957, 182; I. CHELODI, *Ius canonicum de personis*, Vincenza-Trento 1942, 168; A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, Mechliniae-Romae 1924, 130; B. OJETTI, *Commentarium in Codicem iuris canonici*, II, Romae 1928, 177; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, Taurini 1950, 181; G. MICHIELS, *Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisiis-Tornaci-Romae 1955, 635-655. Circa il codice vigente, cf. P.V. PINTO, «Norme generali», in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 75; F.R. AZNAR, «De los actos jurídicos», in *Código de Derecho Canónico*, Madrid 1985, 102; R.A. HILL, «Juridic Acts», in *The Code of Canon Law. A Text and Com-*

recente, da mons. Raffaele Funghini, in un articolo pubblicato nel 1995<sup>3</sup>.

Per il professor Fedele il problema principale di questa formulazione canonica consiste nel chiarire se la differenza che corre tra l'errore e la condizione sia tale da far ritenere incompatibile l'uno con l'altra, e allora si dovrebbe considerare assurda la formula usata nel canone, ovvero se sia tale che l'uno possa in qualche caso coesistere con l'altra, e allora la formula andrebbe salvata in relazione a quei casi in cui l'errore, pur non essendo oggettivamente sostanziale, lo diventa in virtù della volontà del soggetto.

Da parte sua, Fedele ritiene che la formula del canone, che unisce l'errore e la condizione, sia irrazionale ed assurda, proprio a causa dell'incompatibilità fra il dubbio e la certezza, considerati i presupposti necessari, rispettivamente, della condizione e dell'errore. Dato che la condizione ha il suo fondamento logico nel dubbio e che l'errore è, invece, uno stato di certezza, c'è una manifesta incompatibilità fra le due categorie, che rende assurda l'ipotesi di un errore che si risolva in una condizione, perché verrebbe meno il fondamento naturale della condizione, che non può risiedere in una si-

---

mentary, New York-Mahwah 1985, 90; W. AYMANS – K. MÖRS DORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici*, Paderborn-München-Wien-Zürich 1991, 349; E. MOLANO, «De los actos jurídicos», in *Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1992, 127; R.G.W. HUYSMANS, *Algemene Normen van het Wetboek van Canoniek Recht*, Peeters 1993, 253; F.J. URRUTIA, *Les normes générales*, Paris 1994, 206; V. DE PAOLIS, «Il libro primo del Codice: Norme generali (cann. 1-203)», in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, Roma 1995, 413; J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 1995, 417.

<sup>3</sup> R. FUNGHINI, «Errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa», *Monitor Ecclesiasticus* 120 (1995) 58.

tuazione psicologica diversa dal dubbio. Di conseguenza, l'autore finisce per affermare che, per far salva la logica e il buon senso, conviene sacrificare questa formula considerandola irrazionale ed assurda<sup>4</sup>. In questa linea di pensiero si collocano anche altri canonisti, come Giacchi, Fumagalli, Davino, Colantonio, García Faílde, Funghini e Martín de Agar<sup>5</sup>.

La seconda difficoltà che si oppone alla figura dell'*error recidens in condicionem* consiste nella sua scorretta classificazione, nel sistema generale della nullità dell'atto giuridico, entro la categoria dell'errore, perché, in realtà, nei casi compresi in questa figura, la nullità non proviene dall'errore, che è oggettivamente accidentale, ma dalla condizione apposta e non verificata, la quale assorbirebbe, rendendola inutile, la categoria dell'errore<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> «“Error recidens...”» (cf. nt. 1), 41-51.

<sup>5</sup> O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1973, 313-322; O. FUMAGALLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale canonico*, Milano 1974, 436, nt. 48; E. DAVINO, «Il consenso matrimoniale canonico condizionato, con particolare riferimento alle condizioni “de praeterito et de praesenti”», in *Il consenso matrimoniale condizionato*, Studi Giuridici 30, Città del Vaticano 1993, 23-24; R. COLANTONIO, «La condicio de futuro», in *Il consenso matrimoniale condizionato*, Studi Giuridici 30, Città del Vaticano 1993, 38-39; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *La nulidad matrimonial hoy*, Barcelona 1994, 67-68.77; R. FUNGHINI, «Errore sulla qualità della persona...» (cf. nt. 2), 64-68; J.T. MARTÍN DE AGAR, «El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio», *Ius Canonicum* 35 (1995) 122-123.

<sup>6</sup> P. FEDELE, «Errore improprio o condizione impropria non verificata nel consenso matrimoniale in diritto canonico?», in *Ius Populi Dei*, Miscellanea in honorem R. Bidagor, Roma 1972, III, 570; A. MOSTAZA, «Aportaciones del nuevo Código al consentimiento matrimonial», in *Temas fundamentales en el nuevo Código*, Salamanca 1984, 349-350.

Non mancano poi autori che negano la differenza, sul piano concettuale, fra l'errore antecedente, l'errore sui motivi, e l'*error recidens in condicionem*. Per questi autori, un errore su un motivo che ha tanto peso nella valutazione soggettiva da essere determinante sulla decisione di porre in essere un atto giuridico, non rimane soltanto nell'ambito dei motivi, ma passa necessariamente a far parte dell'oggetto stesso del consenso<sup>7</sup>.

Al fine di far luce su questa figura canonica, abbiamo voluto seguire la sua formazione storica, individuando le categorie che i romanisti e i canonisti hanno usato riguardo al caso di un errore soggettivamente sostanziale, e verificandone il regime giuridico.

### **3. Gli antecedenti dell'«error recidens in condicionem» nel diritto romano e nella storia della romanistica**

All'interno della compilazione giustinianea, abbiamo potuto isolare dodici casi in cui, dal punto di vista sostantivo, viene riconosciuta la nullità dell'atto giuridico posto per un errore che, sebbene oggettivamente accidentale, e pertanto irrilevante in via di principio, diventa rilevante esclusivamente per la volontà del soggetto<sup>8</sup>.

Volendo indagare la ragione giuridica che giustifica queste decisioni, risulta chiaramente che per i romani

---

<sup>7</sup> A. MOSTAZA, «El error sobre la persona y sus cualidades en el canon 1097 del nuevo código», in *Estudios canónicos*, Hommage al prof. L. de Echeverría, Salamanca 1988, 324-330; E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano 1956, 105.

<sup>8</sup> C.6.21.9; C.6.21.10 pr.; C.6.24.7; D.5.2.27.4; D.5.2.28; D.18.1.37; D.18.1.58; D.28.2.14.2; D.28.2.25 pr.; D.28.5.93 (92); D.35.1.17.2-3.

la nullità proviene direttamente dalla volontà dell'errante, piuttosto che dall'errore in quanto tale. Il fatto che, in certe occasioni, non soltanto si dichiara la nullità dell'atto giuridico, ma anche si ricostruisca la volontà che avrebbe avuto il soggetto se non avesse errato, suggerisce che, a volte, in via di eccezione, si concedeva rilevanza anche alla volontà interpretativa<sup>9</sup>.

Si noti, dal punto di vista terminologico, che in una occasione si ricorre alla categoria della condizione per interpretare la volontà del contraente<sup>10</sup>.

Gli interpreti del diritto romano che, lungo la storia, hanno affrontato questi casi, concordano, salvo rare eccezioni, nel riconoscere la nullità dell'atto giuridico. Ma a proposito della ragione della nullità, si registrano grandi oscillazioni nelle spiegazioni e nelle categorie giuridiche usate. Alcuni, come Azzone, Bartolo di Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi, Bartolomeo di Saliceto, Paolo di Castro e Giasone di Mayno si avvicinano molto, almeno in certe occasioni, a ciò che oggi chiamiamo volontà interpretativa, alla volontà cioè che, ipoteticamente, avrebbe avuto la persona se avesse conosciuto la verità, e usano la categoria giuridica di «difetto di causa finale»<sup>11</sup>. Altri, invece, come Accursio, Cino di Pistoia, Averanio, Grozio, Pufendorf, Pothier e Dernburg rimangono nei limiti della volontà effettiva della persona nel momento in cui ha posto l'atto, ed

---

<sup>9</sup> C.6.21.9; C.6.21.10 pr.; D.5.2.28; D.28.5.93 (92).

<sup>10</sup> D.18.1.37.

<sup>11</sup> AZO, *Summa Codicis*, in C.6.44, n. 2; BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Comm.* in D.28.5.92; ID., *Comm.* in C.6.44.1; BALDUS DE UBALDIS, *Comm.* in C.6.44.1; ID., *Comm.* in C.6.24.4; BARTHOLOMAEUS A SALICETO, *Comm.* in C.6.24.7; ID., *Comm.* in C.6.44.1; PAULUS DE CASTRO, *Comm.* in D.5.2.27.4; ID., *Comm.* in C.6.24.4 et 7; *Comm.* in D.28.2.14.2; ID., *Comm.* in C.6.24.3.

usano frequentemente la categoria della condizione o altre espressioni equivalenti<sup>12</sup>.

#### 4. La formazione del concetto dell'«error recidens in condicionem» nella dottrina di moralisti e canonisti

Anche i moralisti e i canonisti hanno affrontato, a riguardo dei contratti in generale e soprattutto del matrimonio, il caso di un errore circa un elemento accidentale, al quale il soggetto attribuisca un valore essenziale. Dal punto di vista sostantivo, tutti gli autori sono concordi nell'affermare che, in questo caso, l'atto giuridico è nullo per diritto naturale.

Dal punto di vista terminologico, invece, vengono usate diverse formulazioni per qualificare questo tipo di errore invalidante:

a) Tamburini, Caramuel, Haunoldo, Illsung e Sporer, fra altri, lo denominano errore sostanziale, includendo nella nozione di sostanza quegli elementi accidentali ai quali la persona attribuisce valore sostanziale<sup>13</sup>.

<sup>12</sup> ACCURSIUS, gl. *pertinere*, en D.28.5.93; CINUS PISTORIENSIS, *Lectura* in C.6.24.3, n. 4; I. AVERANIUS, *Interpretationum iuris libri quinque*, lib. 5, cap. 19; H. GROTIUS, *De iure belli ac pacis*, lib. 2, cap. 11, n. 6, §2; S. PUFENDORF, *De iure naturae et gentium libri octo*, lib. 3, cap. 6, §6; R.J. POTHIER, *Traité des obligations*, part. 1, chap. 1, sect. 1, art. 3, §1, n. 18; H. DERNBURG, *Pandette*, I, Torino 1906, 300.

<sup>13</sup> T. TAMBURINI, *Explicatio Decalogi*, lib. 8, tract. 3, cap. 7, §11, n. 17; I. CARAMUEL, *Theologia moralis fundamentalis*, lib. 2, cap. 7, fund. 70, §4; C. HAUNOLDUS, *Controversiarum de iustitia et iure privatorum universo*, tract. 8, cap. 2, contr. 1, n. 68; I. ILLSUNG, *Arbor scientiae boni et mali sive theologia practica universa de bono et malo morali*, tract. 4, disp. 2, qu. 6, art. 4, n. 354; P. SPORER, *Theologia moralis super Decalogum*, pars 6, tract. 6, cap. 2, sect. 3, n. 84.

b) Per Castropalao, il Collegio Salmanticense, Kugler e Babenstuer si tratta di un errore circa la unica finalità del contratto<sup>14</sup>.

c) Pedro Lombardo, Trullench, Clericato e S. Alfonso M<sup>a</sup> di Liguori si riferiscono ad un errore circa una circostanza diretta e principalmente intenta<sup>15</sup>.

d) Ponce de León e De Lugo, distaccandosi dalla terminologia comune, usano la formula di *error antecedens* o *causam dans*, basandosi sulla presunzione secondo la quale questo tipo di errore porta sempre con sé una condizione implicita<sup>16</sup>.

e) Finalmente, un gruppo molto numeroso di autori, fra i quali Soto, Molina, Sánchez, Filliucio, Bonacina e Laymann fanno riferimento ad un errore circa un elemento accidentale che equivale a una condizione del contratto. Gli autori che utilizzano questa categoria a volte si riferiscono alla condizione esplicita, ma in molte altre occasioni fanno chiaramente riferimento alla condizione implicita<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup> F. DE CASTROPALAO, *Opus morale*, pars. 3, tract. 15, disp. 1, punct. 6, n. 5; COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus theologiae moralis*, tract. 17, cap. 1, punct. 6, §4, n. 158; I. KUGLER, *Tractatus theologico-canonicus de matrimonio*, pars. 2, cap. 2, n. 1099; L. BABENSTUER, *Ethica supernaturalis salisburgensis sive cursus theologiae moralis*, tract. 8, pars. 7, disp. 3, art. 2, §1, n. 13.

<sup>15</sup> PETRUS LOMBARDUS, *Libri IV Sententiarum*, dist. 30, cap. 1; J.A. TRULLENCH, *Praxis sacramentorum*, lib. 7, cap. 9, dub. 3, n. 9; I. CLERICATUS, *Decisiones de matrimonio*, decis. 19, n. 29; S. ALPHONSUS M. DE LIGORIO, *Theologia moralis*, lib. 6, tract. 6, cap. 3, dub. 2, n. 1015.

<sup>16</sup> B. PONTIUS LEGIONENSIS, *De sacramento matrimonii tractatus*, lib. 4, cap. 21, n. 13; I. DE LUGO, *Tractatus de Sacramentis in genere*, disp. 8, sect. 8, n. 131-132.

<sup>17</sup> D. SOTO, *In quartum sententiarum*, dist. 30, qu. 1; L. MOLINA, *De iustitia et de iure*, T. 1, disp. 209, concl. 1; THOMAS SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationum tomus tres*,

Alcune di queste formulazioni elaborate lungo la tradizione canonica, erano infelici, perché potevano suggerire la rilevanza invalidante della volontà interpretativa o dell'errore antecedente. Ad ogni modo, gli autori che sostengono l'efficacia invalidante dell'errore antecedente affermano chiaramente che questa è dovuta alla considerazione secondo la quale ogni errore antecedente porta sempre con sé una volontà implicitamente condizionata, senza mai attribuire rilevanza all'errore antecedente in quanto tale. Ciò nonostante, la reazione a questa affermazioni, volta a separare concettualmente l'errore antecedente dalla volontà implicitamente condizionata, fu immediata e praticamente unanime<sup>18</sup>.

La spiegazione che ricorre più di frequente e che diventa comune fra gli autori è quella che considera nell'assetto della condizione il rapporto fra l'errore su un elemento accidentale e la volontà del soggetto che attribuisce un valore tale a quell'elemento da farlo diventare soggettivamente sostanziale. Questi autori non fanno mai questione su una possibile incompatibilità fra l'errore e la condizione, a causa di una ipotetica incompatibilità dei rispettivi presupposti psicologici, cioè la certezza e il dubbio. Essi concepiscono la condizione come un meccanismo tramite il quale la volontà introduce

---

lib. 7, disp. 18, n. 21; ID., *Opus morale in praecepta decalogi*, lib. 4, cap. 2, n. 8-9; V. FILLIUCIUS, *Moralium quaestionum de christianis officiis et casibus conscientiae*, tract. 10, pars. 2, cap. 2, n. 33; M. BONACINA, *De contractibus*, disp. 3, qu. 1, punct. 2, n. 8; P. LAYMANN, *Theologia moralis in V libros distributa*, lib. 3, tract. 4, pars. 3, cap. 5, n. 6.

<sup>18</sup> Cf., ad esempio, F. DE CASTROPALAO, *Opus morale*, pars. 3, tract. 14, disp. 2, punct. 5, n. 10; J.A. TRULLENCH, *Praxis sacramentorum*, lib. 7, cap. 9, dub. 3, n. 7; I. DE DICASTILLO, *De sacramentis disputationes scholasticae et morales*, tract. 10, disp. 7, dub. 5, n. 68.

nell'oggetto sostanziale dell'atto un elemento accidentale, voluto con intensità prevalente. Ovviamente in questa prospettiva non vedono alcuna difficoltà nel mettere in rapporto l'errore e la condizione.

Dal punto di vista sistematico, c'è unanimità in tutta la storia del diritto canonico nel collocare questi casi nel capitolo della nullità per errore, sia per l'errore accidentale, come eccezione al principio generale della sua irrilevanza, sia per l'errore sostanziale, con una conseguente estensione del concetto di sostanza in senso soggettivo. Il fatto che la causa della nullità non sia l'errore ma la volontà, che considera essenziale un elemento che di per sé non lo è, non impedisce a questi autori di classificare tali casi sotto la categoria dell'errore, prestando più attenzione, sul piano sistematico, all'errore del contraente che alla sua volontà prevalente che è la causa della nullità.

## **5. L'interpretazione della figura canonica dell'«error recidens in condicionem»**

Il legislatore della codificazione canonica del 1917, e allo stesso modo quello del 1983, nell'utilizzare la figura dell'*error recidens in condicionem sine qua non*, non introduce alcuna novità, ma si serve di una formula già conosciuta nella tradizione sia romanistica che canonica. Con essa si fa riferimento all'errore che cade su di un elemento accidentale al quale la persona dirige un atto di volontà prevalente, che è una vera condizione, introducendolo così nell'oggetto essenziale del consenso.

A proposito della critica che è stata avanzata a questa figura giuridica, per cui sarebbe impossibile che l'errore e la condizione possano ricadere allo stesso tempo sullo stesso oggetto, a causa della in-

compatibilità fra la certezza e il dubbio, loro presupposti necessari, possiamo affermare che gli autori studiati nel percorso storico precedente<sup>19</sup>, così come una certa tendenza della giurisprudenza rotale, sviluppata negli anni 1954-1977<sup>20</sup>, e la dottrina canonistica re-

<sup>19</sup> Oltre a quegli citati in nota 16, cf. H. BUSEMBAUM, *Medulla theologiae moralis*, lib. 3, tract. 5, cap. 3, dub. 1, n. 5; T. TAMBURINI, *Explicatio Decalogi*, lib. 3, cap. 3, n. 23; G. GOBATUS, *Operum moralium tomi tres*, tract. 9, casus 4, n. 116; I. CARAMUEL, *Theologia moralis fundamentalis*, lib. 2, cap. 7, fund. 70, §2-3; P. SPORER, *Theologia moralis* (cf. nt. 13), pars 6, tract. 6, cap. 2, sect. 3, n. 87; I. KUGLER, *Tractatus theologico-canonicus de matrimonio*, pars 2, cap. 2, n. 1099; H. TOURNELY, *Continuatio praelectionum theologicarum sive tractatus de universa theologia morali*, T. 1, cap. 3, art. 2; C. RONCAGLIA, *Universa moralis theologia*, tract. 8, qu. 2, cap. 3, q. 3, R. II; A. HOLZMANN, *Theologia moralis*, pars 4, tract. 3, disp. 1, cap. 2, n. 658; B. ELBEL, *Theologia moralis per modum conferentiarum*, pars 10, conf. 4, n. 90; A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, lib. 4, tit. 1, §9, nn. 343-349; I. WIESTNER, *Institutionum canonicarum sive iuris ecclesiastici praelectionibus et exercitationibus academicis ad Gregorii P. IX Decretales*, lib. 4, tit. 1, art. 10, n. 214; F. SCHMALZGRUEBER, *Ius ecclesiasticum universum in quinque libros decretalium Gregorii IX*, lib. 4, pars 1, tit. 1, sect. 3, §3, nn. 435, 445-448; Z.B. VAN ESPEN, *Ius ecclesiasticum universum*, pars 2, sect. 1, tit. 13, cap. 4, nn. 4-6; A. BALLERINI - D. PALMIERI, *Opus theologicum morale in Busembaum medullam*, T. 3, nn. 604-605; I. D'ANNIBALE, *Summula theologiae moralis*, Romae 1896, T. 2, 248; H.J. FEJJE, *De impedimentis et dispensationibus matrimonialibus*, Lovanii 1893, 77.

<sup>20</sup> Cf. coram Wynen, 24 jul. 1954, n. 3, en RRD 46, p. 658; coram Heard, 12 nov. 1955, n. 2, en RRD 47, p. 759; coram Felici, 25 jul. 1956, n. 6, en RRD 48, p. 756-757; coram Sabattani, 17 mayo 1957, n. 6, en RRD 49, p. 422; coram Sabattani, 7 feb. 1958, n. 4 en RRD 50, p. 74; coram Sabattani, 21 mayo 1958, n. 3-7, en RRD 50, p. 341-343; coram Lefebvre, 28 feb. 1959, n. 3, en RRD 51, p. 117; coram Brennan, 11 dic. 1961, n. 2, en RRD 53, p. 591; coram Canals, 29 ene. 1964, n. 3, en RRD 56, p. 47; coram Fiore, 24 abr. 1965, n. 8, en RRD 57, p. 365; coram Canals, 15 feb. 1968, n. 2, en RRD 60, p. 109; coram Parisella, 17 jul.

cente più solida<sup>21</sup>, non esigono la presenza del dubbio come presupposto necessario della condizione implicita. L'unico elemento distintivo della condizione è l'introduzione dell'elemento condizionante nel contratto come parte costitutiva del negozio concreto. Tutti gli altri criteri, come la presenza del dubbio circa il fatto dedotto in condizione o la sua gravità oggettiva, sono semplici mezzi di controllo per provare nel foro esterno l'esistenza della volontà condizionata. Infatti, anche se la certezza erronea impedisce che nel soggetto sorga il dubbio circa l'esistenza di una determinata circostanza, la volontà può dirigersi verso quella circostanza con una intensità tale da introdurla nella sostanza del contratto. Ed è proprio questo meccanismo della volontà che costituisce la condizione implicita, giacché in questa volontà prevalente *in qualitate* sta implicitamente inclusa la subordinazione della validità dell'atto alla esistenza della qualità. L'affermata compatibilità tra l'errore e la condizione si verifica soltanto nel caso della condizione implicita, che si produce per il mero fatto di volere un elemento accidentale in modo prevalente, ma non nel caso della condizione esplicita, la quale non si conce-

---

1969, n. 8, en RRD 61, p. 842; coram Di Felice, 30 mayo 1970, n. 2, en RRD 62, p. 589-890; coram Rogers, 23 nov. 1971, n. 6, en RRD 63, p. 904; coram Ferraro, 13 mar. 1973, n. 19, en RRD 65, p. 236-237; coram Parisella, 24 abr. 1975, n. 11-13, en RRD 67, p. 362-363; coram Agustoni, 5 nov. 1975, n. 3, en RRD 67, p. 602; coram Ferraro, 9 dic. 1975, n. 8, en RRD 67, p. 709; coram Ferraro, 8 mar. 1977, n. 16, en RRD 69, p. 109; coram Lefebvre, 1 ago. 1977, n. 6, en RRD 69, p. 427.

<sup>21</sup> E. GRAZIANI, «Contributo allo studio della condizione nel diritto matrimoniale canonico», *Ephemerides iuris canonici* 3 (1947) 654-673; U. NAVARETE, «De sensu clausulae "Dummodo non determinet voluntatem" can. 1099», *Periodica* 81 (1992) 487.

pisce se non in presenza di un dubbio, pur minimo, che muove il soggetto a prendere la cautela di porre una condizione esplicita.

Un altro punto importante della interpretazione dell'*error recidens in condicionem* è quello della differenza con la figura dell'errore antecedente o *dans causam contractui*. Dal punto di vista concettuale, le figure sono sostanzialmente diverse. L'errore antecedente versa unicamente sui motivi che muovono a porre l'atto giuridico; e sebbene questi abbiano un tale peso soggettivo che la persona non porrebbe l'atto se conoscesse la verità, non toccano l'oggetto stesso del contratto; pertanto, riconoscere efficacia invalidante all'errore antecedente come tale, sarebbe riconoscere tale efficacia alla volontà interpretativa o ipotetica, il che è contro la dottrina comune dei canonisti. L'*error recidens in condicionem* ricade, invece, sull'oggetto del contratto, in quanto la persona vi ha introdotto la qualità erroneamente percepita, volendola con volontà prevalente; pertanto questo errore sì che produce la nullità dell'atto giuridico per difetto di consenso, verificandosi una differenza sostanziale tra l'oggetto voluto e quello manifestato.

È vero che, dal punto di vista psicologico, risulta difficile pensare che il motivo determinante del contratto non sia anche voluto con volontà prevalente<sup>22</sup>. Ma ciò non giustifica il tentativo di voler identificare l'errore antecedente e l'*error recidens in condicionem*. Da una parte, l'errore antecedente non si identifica semplicemente col motivo determinante del contratto ma è un concetto più ampio, nel quale è incluso ogni errore sui motivi senza il quale la volontà non si sareb-

---

<sup>22</sup> Cf. U. NAVARRETE, «De sensu clausulae...» (cf. nt. 21), 477.

be formata<sup>23</sup>; dall'altra, l'affinità di ambedue le situazioni dal punto di vista psicologico non significa l'identità sostanziale delle due categorie dal punto di vista concettuale.

In quanto alla questione della classificazione nel sistema generale della nullità dell'atto giuridico, ammettiamo che nei casi compresi nella figura dell'*error recidens in condicionem* la vera causa della nullità non è l'errore, che oggettivamente è accidentale, ma la volontà che gli attribuisce un valore sostanziale. Ciò nonostante, la classificazione di queste ipotesi nella categoria generale dell'errore è corretta, in quanto l'errore ha perso il suo carattere accidentale, versando su di un elemento considerato sostanziale dal soggetto, ed è quindi diventato un errore sostanziale. Così come l'errore che cade su un elemento che appartiene oggettivamente alla sostanza dell'atto è detto errore sostanziale, allo stesso modo anche l'errore che cade su un elemento che appartiene soggettivamente

---

<sup>23</sup> Cf. U. NAVARRETE, «De sensu clausulae...» (cf. nt. 21), 475. Si tratta di un'affermazione pienamente radicata nella tradizione canonica. Cf. P. LAYMANN, *Theologia moralis* (cf. nt. 17), lib. 4, tract. 3, cap. 7, n. 5; I. ILLSUNG, *Arbor scientiae* (cf. nt. 13), tract. 4, disp. 2, qu. 6, art. 4, n. 355; P. SPORER, *Theologia moralis* (cf. nt. 13), pars. 6, tract. 6, cap. 2, sect. 3, n. 95; COLLEGIUM SALMANTICENSE, *Cursus theologiae moralis*, T. 3, tract. 14, cap. 1, punct. 3, n. 18; C. RONCAGLIA, *Universa moralis theologia*, tract. 14, qu. 1, cap. unicum. q. 5, R. II; E. GONZÁLEZ TÉLLEZ, *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum decretalium Gregorii IX*, lib. 4, tit. 9, cap. 4, n. 7; P. LEURENIUS, *Forum ecclesiasticum*, lib. 4, tit. 1, cap. 9, qu. 125, n. 2; H.J. FEJJE, *De impedimentis* (cf. nt. 19), 72; I. CHELODI, *Ius matrimoniale*, Trento 1921, 120; F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius Canonicum* (cf. nt. 2), 40; F. CAPPELLO, *De sacramentis, V. De matrimonio*, Roma 1961, 512; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones iuris canonici* (cf. nt. 2), 182; G. MICHIELS, *Principia generalia* (cf. nt. 2), 651.

— per l'apposizione di una condizione — alla sostanza dell'atto va considerato un'errore sostanziale, suscettibile, per tanto, di essere classificato nel sistema codiciale della nullità dell'atto giuridico sotto la categoria dell'errore<sup>24</sup>.

In sintesi, si può affermare che le critiche che ha ricevuto la figura canonica dell'*error recidens in conditionem* versano sempre sul piano terminologico e sistematico, mai su quello sostantivo. Nessuno infatti mette in questione la nullità dei casi che il legislatore comprende in questa figura, limitandosi a criticarne la formulazione.

Da parte nostra abbiamo voluto mostrare come questa figura sia coerente con la tradizione canonica e corretta sia dal punto di vista terminologico, in quanto non c'è incompatibilità tra la certezza erronea e la condizione implicita, giacché il dubbio non è il suo presupposto necessario, sia dal punto di vista sistematico, giacché si tratta di un errore soggettivamente sostanziale e, pertanto, classificabile sotto la categoria dell'errore. Ma questo non significa che l'attuale formulazione canonica sia l'unica possibile per spiegare e classificare le ipotesi comprese in questa figura. Una formula che facesse riferimento unicamente alla volontà prevalente del soggetto, senza nominare l'errore che ne è stata l'origine, e che, pertanto, fosse classificata tra i capitoli di nullità provenienti direttamente dalla volontà, ad esempio, nel capitolo della condizione, sarebbe, a nostro modo di vedere, ugualmente corretta.

---

<sup>24</sup> In questo senso, G. MICHIELS, *Principia generalia* (cf. nt. 2), 655, nt. 2.

## 6. L'applicazione della figura dell'«error recidens in condicionem» nel codice di diritto canonico

Per quanto si riferisce poi alla possibile applicazione di questa figura giuridica nel codice di diritto canonico, risulta ovvio che, trattandosi di un principio di diritto naturale ed essendo stato codificato tra le norme generali circa la nullità dell'atto giuridico, esso trovi applicazione immediata in tutto l'ambito codiciale, senza aver bisogno che una norma lo indichi esplicitamente in ogni caso concreto. Eppure, nel diritto matrimoniale, forse per l'importanza che hanno nella prassi quotidiana della Chiesa le questioni relative alla nullità del matrimonio, ci sono due canoni che costituiscono un'applicazione espressa di questo principio generale.

Il primo è il canone 1097 §2, dove si stabilisce che l'errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che tale qualità sia intesa direttamente e principalmente. Con questa formulazione si fa riferimento ad un atto di volontà prevalente o condizione implicita, tramite la quale il contraente introduce la qualità nell'oggetto del matrimonio concreto che sta per celebrare. Di conseguenza, la nullità del matrimonio non proviene dall'errore come tale, che, trattandosi di un errore sulla qualità della persona, è oggettivamente accidentale, ma dall'atto di volontà prevalente *in qualitate*, o, in altre parole, dalla volontà implicitamente condizionata all'esistenza o all'assenza di quella qualità.

La stragrande maggioranza degli autori<sup>25</sup>, così come delle sentenze rotali che si occupano di questo ca-

---

<sup>25</sup> P. FEDELE, «Error qualitatis redundans in errorem personae», *Il diritto ecclesiastico* 45 (1934) 178; E. GRAZIANI, «Essenza del matrimonio e definizione del consenso», in *La nuova legi-*

pitolo di nullità matrimoniale<sup>26</sup>, ricorrono alla categoria della condizione o a espressioni equivalenti per interpretare la rilevanza invalidante dell'errore di qualità di cui al canone 1097 §2.

---

*slazione matrimoniale canonica*, Studi Giuridici 10, Città del Vaticano 1986, 31-32; O. GIACCHI, *Il consenso* (cf. nt. 5), 73; U. NAVARRETE, «Error circa personam et error circa qualitates communes seu non identificantes personam», *Periodica* 82 (1993) 667; P.A. BONNET, «Creatività giurisprudenziale ed errore sulle qualità individuali (Un tentativo di più adeguata comprensione e tutela del sentimento religioso matrimoniale nel diritto ecclesiale)», *Il diritto ecclesiastico* 98 (1987) 111; O. FUMAGALLI, *Intelletto e volontà* (cf. nt. 5), 255; A. MOSTAZA, «El error...» (cf. nt. 7), 326; J.F. CASTAÑO, *Il sacramento del matrimonio*, Roma 1992, 345; G. RICCIARDI, «Errore sulla persona ed errore sulla qualità della persona intesa direttamente e principalmente nel matrimonio canonico», in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Studi Giuridici 10, Città del Vaticano 1986, 87; TH.P. DOYLE, «Marriage», in *The Code of Canon Law. A text and Commentary*, New York-Mahwah 1985, 781; J.M. SERRANO, «Il consenso matrimoniale», in *Commento al Codice di Diritto Canonico*, Roma 1985, 645; F.R. AZNAR, *El nuevo derecho matrimonial canónico*, Salamanca 1985, 344; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Madrid 1990, 116; A. BORRAS, «L'erreur sur une qualité de la personne après le canon 1097.2», *Revue de Droit Canonique* 42 (1992) 142.

<sup>26</sup> Coram Ferraro, 18 jul. 1972, n. 13 en RRD 64, p. 469; coram Pinto, 12 nov. 1973, n. 11, en RRD 65, p. 734; coram Stankiewicz, 15 feb. 1980, n. 5, en RRD 72, p. 94; coram Pompedda, 23 jul. 1980, n. 5, en RRD 72, p. 524; coram Pompedda, 287 jul. 1980, n. 6, en RRD 72, p. 551; coram Serrano, 28 mayo 1982, n. 8, en RRD 74, p. 311; coram Stankiewicz, 24 ene. 1984, n. 7, en RRD 76, p. 47; coram Di Felice, 16 nov. 1985, n. 10, en RRD 77, p. 501; coram Stankiewicz, 19 dic. 1985, n. 14, en RRD 77, p. 638; coram Davino, 26 marzo 1987, n. 5, en RRD 79, p. 155; coram Palestro, 24 junio 1987, n. 6, en RRD 79, p. 425; coram Huot, 24 nov. 1987, n. 32, en RRD 79, p. 659; coram Colagiovanni, 23 oct. 1990, n. 13, en RRD 82, p. 709; coram Bruno, 26 oct. 1990, n. 3, en RRD 82, p. 736; coram Stankiewicz, 13 dic. 1990, n. 10, en RRD 82, p. 852; coram Jarawan, 6 feb. 1991, n. 2,

L'errore determinante la volontà circa l'unità, l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio (c. 1099) costituisce un'altra applicazione dell'*error recidens in condicionem sine qua non*. In questo caso, l'errore circa un elemento essenziale del matrimonio — che di per sé non ha efficacia invalidante, giacché non segue necessariamente che il contraente lo applichi al suo matrimonio concreto —, influisce nella volontà in maniera tale da determinare l'oggetto del consenso coniugale, limitandolo secondo le idee erronee. Questo atto positivo di volontà, limitando il consenso, equivale alla esclusione implicita di una proprietà essenziale del matrimonio, tramite l'inclusione nell'oggetto del consenso di un elemento oggettivamente incompatibile con una proprietà essenziale.

Riteniamo che l'errore determinante la volontà rientri nella seconda ipotesi del canone 126 (*error qui recidit in condicionem sine qua non*), in quanto questa esclusione implicita di un elemento essenziale ha valore di condizione<sup>27</sup>. Infatti, la condizione consiste in una specificazione dell'oggetto del consenso tramite un atto di volontà preferenziale verso un oggetto piuttosto che verso un altro. Nel nostro caso, nella esclusione implicita c'è una preferenza del matrimonio configurato secondo la mentalità erronea rispetto al vero matrimonio. Questa prevalenza della volontà è implicita nel fatto

---

en RRD 83, p. 77; coram Palestro, 22 mayo 1991, n. 5, en RRD 83, p. 318; coram Stankiewicz, 24 oct. 1989, n. 98, en RRD 83, p. 675; coram Pompedda, 6 feb. 1992, n. 2, en RRD 84, p. 51; coram Stankiewicz, 27 ene. 1994, n. 9, en *Periodica* 84 (1995) 523.

<sup>27</sup> In questo senso, U. NAVARRETE, «De sensu clausulae...» (cf. nt. 21), 490; F. GIL DE LAS HERAS, «El concepto canónico de simulación», *Ius Canonicum* 33 (1993) 255-256; J.T. MARTIN DE AGAR, «El error sobre las propiedades...» (cf. nt. 5), 139.

che i due oggetti — il vero matrimonio e lo pseudo-matrimonio — si escludono a vicenda e, di conseguenza, nel dirigere un atto positivo di volontà verso uno di essi, lo si preferisce implicitamente rispetto all'altro.

La dottrina e la giurisprudenza comuni interpretano la clausola del canone 1099 come una esclusione implicita<sup>28</sup>. Alcuni autori però e determinate sentenze rotali negano che questo errore possa ricondursi alla esclusione, restringendo il concetto di esclusione a quella esplicita, che esige nel contraente la coscienza di escludere, e difendono l'autonomia giuridica di questo errore di diritto<sup>29</sup>; ciò nonostante, quando cercano di

---

<sup>28</sup> F.R. AZNAR, «Del matrimonio», in *Código de Derecho Canónico*, Madrid 1985, 533; A. ABATE, «Il consenso matrimoniale del nuovo codice di diritto canonico», *Apollinaris* 59 (1986) 470-471; E. GRAZIANI, «Essenza del matrimonio...» (cf. nt. 25), 32-33; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial...* (cf. nt. 25), 117; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1991, 114-115; M. BERTI, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio da parte dei battezzati non-credenti nella dottrina e nella giurisprudenza attuali*, Trento 1992, 207; Z. GROCHOLEWSKI, «De errore circa matrimoni unitatem, indissolubilitatem et sacramentalem dignitatem», *Periodica* 84 (1995) 401; V. DE PAOLIS, «L'errore che determina la volontà (cf. can. 1099)», *Monitor Ecclesiasticus* 120 (1995) 96; coram Giannecchini, 14 jun. 1988, n. 5, en RRD 80, p. 393; coram Huot, 10 nov. 1987, n. 9, en RRD 79, p. 624; coram Funghini, 22 feb. 1989, n. 2, en RRD 871, p. 130-131.

<sup>29</sup> P.J. VILADRICH, «Del consentimiento matrimonial», in *Código de Derecho Canónico*, Pamplona 1992, 662-663; G. CANDELIER, «Incroyance et validité du mariage sacramentel», *Revue de Droit Canonique* 41 (1991) 130; J.J. GARCÍA FAÍLDE, *La nulidad...* (cf. nt. 5), 66; S. VILLEGIANTE, «Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico», *Monitor Ecclesiasticus* 108 (1984) 487-488; N. LÜDECKE, «Der Willensbestimmende Irrtum über das Wesen der Ehe nach c. 1099 CIC als eigenständiger Ehenichtigkeitsgrund», *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 40 (1991) 56; J.I. BAÑARES, «La relación intelecto-

interpretarlo, utilizzano ragionamenti equivalenti alla esclusione implicita, la quale, a sua volta, equivale al *error recidens in condicionem sine qua non*.

In conclusione, col presente studio abbiamo voluto mostrare sia la correttezza, terminologica e sistematica, della figura canonica dell'*error recidens in condicionem sine qua non*, che comprende i casi di errore soggettivamente sostanziale, sia il fatto che essa costituisce la chiave interpretativa dei canoni sull'errore nel diritto matrimoniale canonico.

ROBERTO SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU

---

voluntad en el consentimiento matrimonial: notas sobre los cc. 1096-1102 del CIC de 1983», *Ius Canonicum* 33 (1993) 573; A. STANKIEWICZ, «L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica», *Periodica* 83 (1994) 667; P.A. BONNET, «L'errore di diritto sulle proprietà essenziali e sulla sacramentalità (can. 1099 CIC)», in *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Studi Giuridici 35, Città del Vaticano 1995, 60-61; D.M. CAMPBELL, «Canon 1099: The emergence of a new juridic figure?», *Quaderni Studio Rotale*, V, Città del Vaticano 1990, 57-58; coram Pompedda, 17 jul. 1989, n. 4-5, en RRD 81, p. 509; coram Stankiewicz, 25 abril 1991, n. 7-8, en RRD 83, p. 284.